



# COMUNE DI TARANTASCA

Via Vittorio Veneto n. 21 - 12020 TARANTASCA (CN)

Tel. 0171 - 931921 Fax 0171- 931676

Cod. Fiscale: 80001850041 Partita I.V.A.: 01895810040

PEC: comunetarantasca@eticert.it Sito Internet: [www.comune.tarantasca.cn.it](http://www.comune.tarantasca.cn.it)

## SERVIZIO DI PULIZIA

## DEI LOCALI COMUNALI

(periodo: dal 01.01.2025 al 31.12.2026)

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Approvato con determina n. 33/2025

Tarantasca, 21/01/2025

## **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia dei sotto elencati locali:

- A) uffici comunali siti al piano terra, primo e interrato della sede municipale (compresi i corridoi di collegamento degli uffici, i servizi igienici, gli archivi e l'atrio di entrata riservato al pubblico);
- B) scale di accesso agli uffici comunali, ubicati al piano primo;
- C) porticato di collegamento della zona esterna del fabbricato (lato Via V. Veneto);
- D) locale adibito a sala riunioni (comunemente denominato saletta);
- E) servizio igienico piano terra;
- F) locali adibiti a biblioteca civica siti in Via P. Bellino n.1;
- G) sala commissioni Comunali (compreso atrio di ingresso e vano scala) ubicato sopra al Centro Anziani (Via V. Veneto n. 22)
- H) locali attigui Centro Anziani (segreteria servizi sociali, vano scala e piano primo – Piazza Giordana).

## **Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO**

L'appalto avrà la durata di anni 2 (DUE) a decorrere dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026.

## **Art. 3 PAGAMENTO CANONE D'APPALTO**

Il pagamento del canone d'appalto avverrà a scadenze trimestrali posticipate di eguale importo.

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136, utilizzando esclusivamente per i bonifici a proprio favore uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, comunicando alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro il termine di sette giorni dalla accensione dei conti medesimi.

Costituisce clausola risolutiva espressa sia del contratto principale che dei contratti di subappalto, cottimo e qualsivoglia subcontratto inerente la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate, l'inadempienza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i..

La suddetta clausola va inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate.

## **Art. 4 CAUZIONE**

L'Appaltatore, a titolo di cauzione definitiva di contratto, deve depositare, presso la Tesoreria dell'Ente, una somma equivalente al 10% dell'ammontare del servizio oggetto del presente appalto.

È altresì consentita la costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria e/o assicurativa.

Detta cauzione viene depositata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'Appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore, prelevandone l'importo dal canone d'appalto.

È stabilito l'obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del canone a seguito di revisione di prezzi.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

## **Art. 5 GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine mediante l'organizzazione dell'appalto e a suo rischio.

Il personale dovrà avere requisiti idonei all'espletamento del servizio e dato atto che sarà svolto durante l'assenza dei dipendenti comunali, dovrà altresì avere il gradimento dell'Ente.

Sono a carico della DITTA tutti i materiali occorrenti allo svolgimento del servizio.

Il servizio deve essere garantito dalla DITTA in ogni caso ed a fronte di ogni possibile evenienza (sciopero del personale della ditta; difficoltà di approvvigionamento materiali causate dai più disparati motivi; ecc.).

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico della DITTA la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico dell'AMMINISTRAZIONE, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE medesima e di ogni indennizzo.

In caso di malattia o assenza, la DITTA deve assicurare il servizio.

La DITTA risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'AMMINISTRAZIONE.

## **Art. 6 MATERIALI ED ATTREZZI**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali quali i detergenti, deodoranti, disinfettanti, ecc. come pure tutti gli attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, scale, ecc..

## **Art. 7 COMPITI DELL'APPALTATORE**

Per tutti i locali indicati all'art. 1 con le lettere a) b) c) d) e) f) g) h) il servizio dovrà essere svolto 2 giorni alla settimana (lunedì e mercoledì) e dovrà comprendere:

- 1) la scopatura 2 giorni alla settimana, mediante sistema riconosciuto idoneo dall'Amministrazione anche con aspirapolvere, di tutti i locali con lavaggio dei pavimenti e rimozione di ragnatele;
- 2) la raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie con svuotamento dei cestini e sostituzione dei sacchi;
- 3) il lavaggio e la disinfestazione dei servizi igienici;
- 4) la pulizia mensile dei vetri, delle finestre, delle porte con la lucidatura delle maniglie e dei lampadari/corpi illuminanti;
- 5) la ripulitura mensile delle pareti, dei soffitti, delle sporgenze e zoccolature, mediante spolveratura;
- 6) varie ed eventuali da concordare con l'ente comunale.

## **Art. 8 ORARI DI SERVIZIO**

La pulizia dei locali deve essere effettuata in ore da non ostacolare i servizi d'istituto. L'orario sarà concordato con l'Ente.

## **Art. 9 PERSONALE**

L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale, anche in caso di malattia o assenza.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla sostituzione anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata dall'autorità municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente, impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento di danni.

## **Art. 10 OBBLIGHI DEL PERSONALE**

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. L'Appaltatore si impegna a richiamare, multare e se del caso sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'Appaltatore.

Il procedimento disciplinare per i dipendenti dell'Appaltatore dovrà avere le stesse garanzie stabilite per il personale del Comune e indicate nel regolamento organico vigente.

## **Art. 11 PENALITÀ**

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente appalto, comporteranno l'applicazione della penalità di € 100,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti e della deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure a giudizio della Giunta Comunale.

Per le inadempienze più gravi, ove vi si ravvisi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale.

L'unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.

Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'Appaltatore.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del canone di appalto.

## **Art. 12 INFORTUNI E DANNI**

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici.

## **Art. 13 MODALITÀ DELLA GARA**

L'appalto verrà affidato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. L'offerta dovrà essere espressa mediante importo complessivo annuale IVA esclusa.

## **Art. 14 CONTROVERSIE**

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e Appaltatore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, verrà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno dal Comune, uno dall'Appaltatore e uno dal Presidente del Tribunale, i quali decideranno senza formalità di giudizio.

La decisione arbitrale sarà inappellabile; le parti rinunciano al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.  
La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

#### **Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

In caso di grave inadempienza, accertata dal collegio arbitrale si farà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con l'esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.

#### **Art.16 DIVIETO DI SUBAPPALTO**

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

#### **Art. 17 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

#### **Art. 18 COSTITUZIONE IN MORA**

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore.

#### **Art. 19 DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di TARANTASCA in Via Vittorio Veneto n. 21.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale, salvi i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata, la PEC, il fax o la email.